

Delibera Collegio docenti del 24 maggio 2022

IL COLLEGIO DOCENTI DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO BERETTA"

VISTO il DPR 122/2009 art. 6 c. 3

VISTO l'art. 15 del D.lgs. 62/2017 e le tabelle dell'allegato A

VISTA l'O.M. 65 14/03/2022 art. 11 e la tabella 1 di cui all'allegato C all'O.M. 65

DELIBERA

i seguenti criteri di indirizzo per l'assegnazione del credito scolastico

1. L'organo collegiale titolare dell'assegnazione del credito scolastico è il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale, che agisce sulla base di linee generali e criteri decisi dal Collegio docenti al fine di assicurare la massima omogeneità di valutazione. Tali linee generali e criteri dovranno essere resi noti a studenti e genitori. L'attribuzione del credito scolastico deve essere sempre motivata e verbalizzata
2. Il credito scolastico è attribuito in base a quanto stabilito dall'art. 15 del D.lgs. 62/2017 e facendo riferimento alla tabella contenuta nell'allegato A. Solo per l'a.s. 2021/22 si deve fare riferimento alla tabella 1 dell'allegato C dell'O.M. 65 del 14 marzo 2022 ai fini della riconversione del credito scolastico assegnato in base a quanto disposto nel precedente capoverso
3. L'attribuzione del credito scolastico è sempre il frutto di valutazioni attente, motivate e comunque discrezionali del Consiglio di classe, mai conseguenza di automatismi, Il Consiglio di classe deve sempre motivare e verbalizzare l'attribuzione del credito scolastico.
4. Per quanto non regolamentato dalla presente delibera, si deve fare riferimento a quanto disposto dall'art. 11 dell'O.M. 65/2022
5. L'elemento primario da tenere in considerazione è il profitto (la media dei voti riportati allo scrutinio finale, includendo il voto in comportamento). A tal fine e per evitare penalizzazioni per gli studenti, ogni docente usa sempre l'intera scala decimale di valutazione. In base al profitto e quindi alla media dei voti riportata come sopra descritto, è possibile assegnare allo studente un punteggio (credito scolastico) compreso all'interno di una fascia di oscillazione. In base alla media dei voti di profitto, lo studente riceverà immediatamente il punteggio minimo della fascia in cui si colloca.
6. Successivamente per decidere quale punteggio ulteriore attribuire, tra quelli resi possibili dalla fascia di oscillazione, si procede secondo le seguenti priorità:
 - a) Media aritmetica dei voti (attribuendo di norma il punteggio più alto se la media aritmetica è superiore dello 0,5 al minimo della fascia)

Il punteggio può essere incrementato, all'interno della fascia di oscillazione, in caso di:

- b) Interesse ed impegno costanti, reale capacità di interazione e cooperazione all'interno dell'ambiente di apprendimento, costante puntualità nel rispetto delle consegne e degli stimoli didattici
- c) Qualificate esperienze extrascolastiche che abbiamo portato a ricadute sulle competenze/capacità/conoscenze coerenti con lo specifico culturale d'indirizzo e con gli obiettivi delle singole aree disciplinari, con riferimento al Curriculum dello studente di cui al D.M. 88/2020 e all'articolo 28 comma 1 legge 107/2015 per le classi quinte.

- d) Qualificati contributi personali allo sviluppo di progettualità didattiche collegate all'ambito curricolare, quali anche esperienze significative nell'ambito delle attività di PCTO, sulla base delle valutazioni riportate e delle relazioni dei tutor interni ed esterni
- a) Partecipazione ad attività e progetti curricolari ed extracurricolari previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa, che abbiano concretamente contribuito alla qualità della formazione dello studente a giudizio del Consiglio di classe e in base al parere espresso dai docenti interni e/o esperti esterni che le hanno condotte
- b) Capacità di recupero da situazioni di svantaggio e/o di deficit di apprendimento
 - 7. L'assiduità della frequenza non è considerata di per sé fattore che possa accrescere il punteggio attribuibile nell'ambito della fascia di oscillazione (solo unitamente ad altri fattori che ne concretizzano l'impatto reale sulla qualità della formazione), ma al contrario una frequenza irregolare e/o assenze ingiustificate, anche nell'ambito delle attività di PCTO, (se non legata a gravi e documentati problemi personali e contingenti) giustificano la mancata integrazione del punteggio minimo previsto dalla fascia.
 - 8. La piena rispondenza alle finalità educative previste dal Piano triennale dell'offerta formativa e dalla programmazione didattica del Consiglio di classe e la rappresentanza studentesca correttamente prestata negli organi collegiali d'Istituto potranno essere valutate positivamente solo se unite ad almeno uno dei punti a), b), c), d), e) f)
 - 9. In caso di ammissione all'anno successivo a seguito di integrazione dello scrutinio finale conseguente a sospensione del giudizio, l'assegnazione del punteggio aggiuntivo della fascia di oscillazione rispetto al punteggio minimo riconosciuto da essa (un punto) è condizionato non solo a quanto previsto dai punti precedenti, ma anche ad esiti di profitto di elevato profilo nelle discipline o disciplina in cui il giudizio è stato sospeso, accertati dal competente consiglio di classe in sede di esame integrativo. Si terrà in considerazione anche la capacità di recupero rispetto a situazioni di carenza formativa indotte da problematiche personali e/o familiari accertate